

Associazione "BANCA DEL TEMPO - IL TEMPO SOLIDALE"
STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "Banca del Tempo - Il Tempo Solidale" (di seguito denominata solo "Associazione" o "Banca"). La sede dell'Associazione viene fissata nel Comune di Brescia.

Articolo 2

Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce senza fini di lucro, in qualità di Ente non commerciale, entro i limiti del decreto legge n. 460 del 4-12-97 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Associazione è disciplinata in base alle norme di questo Statuto ispirate ai principi della Costituzione ed ai criteri della trasparenza amministrativa.

Articolo 3

Efficacia dello Statuto

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza tutti i soci.

Articolo 4

Modificazione dello Statuto

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 12.

Articolo 5

Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 6

Finalità

L'Associazione si costituisce come luogo nel quale vengono privilegiate le relazioni umane, come luogo nel quale ogni persona può identificarsi come soggetto nelle azioni di "dare e ricevere che avvengono in un rapporto di parità/reciprocità/solidarietà tra gli Associati". Gli scopi prioritari che si prefigge la Banca, mettendo in moto una molteplicità di scambi di tempo fra i Soci, sono:

- consentire ad ogni Socio una più ampia possibilità di soddisfare i propri e altrui bisogni materiali e relazionali, in un clima di amichevole cooperazione;
- facilitare per ognuno una gestione dei tempi quotidiani personali, che sia più consona alla dimensione umana del vivere, più attenta alla cura della persona e della famiglia, più ricca di opportunità per i più deboli.

Il presupposto per la realizzazione di tali scopi consiste nel mettere in rete le risorse, le disponibilità, i bisogni, le domande, i desideri, i sentimenti, i valori, i saperi di tutti e farli circolare affinché ciascuno possa trarne, nello stesso tempo, utilità materiale e nutrimento morale.



La forza della Associazione sta nel saper affrontare la solitudine con l'accoglienza al di là delle diversità e delle differenze, sta nell'offrire a ciascuno l'opportunità di affermare la propria identità e nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta.

TITOLO III GLI ADERENTI

Articolo 7

Iscrizione

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Coordinamento al quale compete di approvare o meno l'iscrizione del nuovo Socio.

Requisiti richiesti:

- richiesta d'iscrizione;
- colloquio conoscitivo di ingresso e presentazione degli scopi della Banca;
- accettazione dello Statuto.

All'atto dell'iscrizione il nuovo Socio riceve lo Statuto, e gli strumenti operativi in uso nella Banca.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8

Diritti

Gli aderenti alla Banca hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, solo se maggiorenni. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

Articolo 9

Doveri

I Soci dell'Associazione offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli di persona e gratuitamente, senza fine di lucro. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il corretto comportamento del Socio sia nei confronti degli altri aderenti, sia verso l'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con onestà, probità, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal coordinamento.

Articolo 10

Recesso/Esclusione

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore.

Il recesso ha effetto immediato.

Il Socio che con i suoi atti e comportamenti, lede l'etica ed i principi ispiratori dell'Associazione, viene espulso su decisione del coordinamento, perdendo ogni diritto acquisito.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al Socio, specificandone le motivazioni.

Il Socio decade dalla sua condizione di associato nel caso in cui non rinnovi l'iscrizione o non versi la quota annuale qualora prevista.

Qualora il socio non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il collegio arbitrale previsto dall'articolo 28 del presente statuto.

TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 11

Indicazione degli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Coordinamento
- il Presidente

Dette cariche saranno ricoperte in modo gratuito dagli aderenti.

Articolo 12

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione; l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si può tenere in prima o in seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purchè decorrano almeno due ore fra la prima e la seconda convocazione.

E' straordinaria quando viene convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce quando il Coordinamento lo ritiene necessario e/o opportuno, ovvero quando un decimo degli aderenti ne faccia richiesta motivata al Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea a mezzo:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice, e.mail o msg telefonico agli aderenti almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Gli avvisi devono contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea riunita in via straordinaria, con esclusione della delibera di cui all'art. 22 del presente statuto, è validamente costituita quando intervengono i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, riunita in via ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. Ad ogni aderente spetta un voto. I voti sono palesi, tranne quando l'Assemblea non lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto nell'apposito registro.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 13

Deliberazioni dell'assemblea

L'Assemblea delibera sui seguenti temi :

- provvede all'elezione del coordinamento;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera le modifiche del presente Statuto;
- approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- approva annualmente i bilanci;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di distribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

Articolo 14 Coordinamento

Il Coordinamento è composto da cinque soci eletti dall'Assemblea ,di norma con voto palese.

I componenti del Coordinamento durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Il Coordinamento può essere revocato dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi. Se, nel corso del triennio, vengono a mancare una o più componenti, lo stesso Coordinamento provvede a proporre l'integrazione; le proposte vengono discusse e messe all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso è l'organo che svolge le attività esecutive dell'Associazione, previste nello Statuto o deliberate dall'Assemblea degli aderenti.

In particolare il Coordinamento ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- c) predispone le linee programmatiche, con le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera sull'ammissione o sull'esclusione dei Soci;
- e) nomina i Rappresentanti dell'Associazione in Enti pubblici o altri Organismi esterni.

Il Coordinamento delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Articolo 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente del coordinamento è anche Presidente dell'Associazione e dura in carica 3 anni. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. Egli, con la collaborazione del Coordinamento, ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere pubbliche le finalità dell'Associazione, tenendo contatti con i cittadini e le istituzioni del territorio.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Coordinamento.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti ,dei registri e dei libri associativi e contabili secondo la normativa vigente.

Il Presidente predispone il bilancio preventivo e consuntivo corredandoli con idonea relazione.

Articolo 16 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta sia impedito nell'esecuzione delle proprie funzioni.

Articolo 17 IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzatore delle adunanze dell'Assemblea e del Coordinamento sottoscrivendo i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente ed il Coordinamento nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 18 Indicazioni delle risorse



Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi degli aderenti;
- c) donazioni e lasciti;
- d) contributi da privati;
- e) contributi dallo Stato o altri Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore.

Articolo 19

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili. Tutti i beni sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari.

Articolo 20

I contributi dei Soci

I contributi dei Soci sono costituiti dalla eventuale quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito dal Coordinamento e ratificato dall'Assemblea e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente alla Banca.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 21

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Coordinamento e ratificate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 22

Scioglimento e devoluzione dei beni

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

IL BILANCIO

Articolo 23

Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati e proposti all'Assemblea dal Coordinamento.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea con voto palese.

Articolo 24

Avanzi di Gestione

All'Associazione è vietato distribuire ,anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati ,nonché fondi o riserve ,salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII
LIBRI SOCIALI
Articolo 25

L'Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:

- giornale di cassa;
- libro soci;
- libro dei verbali delle Assemblee;
- libro dei verbali del Coordinamento;
- libro inventari.

ALLEGATO ALL'ATTO *A*
Registrazione alla 2 il 10 6 LUG, 2010
al n. 420 Serie 3



IL FUNZIONARIO
Pasqualina Parnentolo

TITOLO VIII
LA RESPONSABILITA'
Articolo 26

L'Associazione risponde, con i propri beni, solo dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati direttamente.

TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Articolo 27

L'Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri Enti e soggetti privati ed Enti pubblici al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo 28
Clausola Compromissoria

Ogni controversia suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci, o circa l'interpretazione del presente Statuto ,sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri ,amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile ,entro novanta giorni.

Articolo 29
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti, il regolamento, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Giuseppe...
Antonio...
Roberto...
Giuliana...
Sup. D...
Rob. Helman
Marta...
Anna...
Giuliana...
Luca...